



COMUNE DI VILLAR PELLICE

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIANO REGOLATORE COMUNALE

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I. METROPOLITANA DI TORINO

redatta ai sensi della L.R. n° 3 / 2013

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE

Oggetto dell'Elaborato

SCHEMA DI RELAZIONE

Elaborato n°

1.01

DATA

OTTOBRE 2018

Il Progettista incaricato

Arch. Manfredi Luca - Via Volta 3 10062 - Luserna San Giovanni - 0121- 901011

Il Sindaco del Comune di Villar Pellice

Premessa

Il Comune di VILLAR PELLICE è dotato di :

PRGI APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE n° 24/260093 DEL 14/06/ 983;

Durante questi quindici anni il Piano del Comune di Villar Pellice è stato sottoposto a quattro varianti riconducibili ad un'unica Variante (la n° 4) in quanto quest'ultima raccoglie e recepisce le prime tre di natura specifica, essendo infatti tutte relative a piccole modificazioni dello Strumento Urbanistico Generale;

1) VARIANTE n° 4 E' STATA APPROVATA DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. n° 34/2815 DEL 6 DICEMBRE 1995

2) VARIANTE PARZIALE – ART. 17 comma 7 della LR 56/1977 (area zona Crumiere da D1 a C10) – approvata in via definitiva con DCC n° 10 del 09/03/ 1999

3) VARIANTE – ai sensi del comma 4, art. 9 della L. 285/2000 (giochi olimpici Torino 2006) – ampliamento ponte del Rospart – approvata con DCC n° 18 del 14/05/ 2003

4) VARIANTE – ART. 17, comma 7, della LR 56/1977 (tracciato ad uso percorsi ciclo-turistici) – approvata in via definitiva con DCC n° 25 del 18/06/2003

5) VARIANTE (correzione di errore materiale) – ART. 17, comma 8, della LR 56/1977 (area Piantà) – approvata in via definitiva con DCC n° 47 del 21/11/2004

6) VARIANTE (correzione di errore materiale) – ART. 17, comma 8, della LR 56/1977 (area distributore) – approvata in via definitiva con DCC m° 43 del 24/11/2005

7) VARIANTE (correzione di errore materiale) – ART. 17, comma 8, della LR 56/1977 (area agriturismo Benazzo) – approvata in via definitiva con DCC n° 30 del 07/06/2006

8) VARIANTE PARZIALE – ART. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 (ampliamento area F8 – nuovo distributore carburanti) approvata in via definitiva con DCC n° 28 del 27/07/2011

9) VARIANTE PARZIALE – ART. 17, comma 7, della LR 56/1977 (rilocalizzazioni a seguito dell'evento alluvionale del maggio 2008) approvata in via definitiva con DCC n° 36 del 09/11/2011

Con la presente variante si procederà alla variante strutturale di mero adeguamento al P.A.I. al fine di definire la situazione di rischio idrogeologico del Comune di Villar Pellice .

Riferimenti normativi

La presente variante riguarda esclusivamente la procedura di adeguamento del P.R.G. ai contenuti del PAI; risulta pertanto redatta nel rispetto delle procedure fissate dai seguenti riferimenti normativi:

-L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, “modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”;

-L.R. n°17/2013 “disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013”;

-Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP “Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e successiva Nota Tecnica Esplicativa /1999;

-D.P.C.M. in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI);

-D.G.R. n. 31-3749 del 6/8/01 “Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Pai. Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle opere inserite in cl. IIIB, ai sensi della circ. P.G.R. n. 7/LAP dell'8/5/1996”;

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

- D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26/4/01, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26/5/01. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”;
- D.G.R. n. 1-8753 del 18/3/03 “Nuove disposizioni per l’attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell’art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po”;
- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”;
- D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/09 “Indirizzi per l’attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 con gli allegati A e B”;
- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007; integrazioni e modifiche al precedente comunicato pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/09;
- D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/11 “Indirizzi per l’attuazione del PAI: modifica della D.G.R. 2-11830 del 28/07/09 mediante sostituzione dell’allegato A e nuove disposizioni organizzative per l’espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell’ambito delle procedure di adeguamento al PAI”;
- Comunicazione prot.n.1020Uff.Com/UOL in data 16/04/2011 a firma dell’Assessore all’Urbanistica e Programmazione Territoriale;
- D.G.R. n.4-3084 del 12/12/2011 “D.G.R. n.11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese”;
- D.G.R. n.7-3340 del 03/02/2012 “Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 43084 del 12/12/2011”;

- D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica” e relativo allegato.
- D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 “Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”;
- Con riferimento alla recente modifica della L.R. 56/77, ed in particolare all’art. 89 (Disposizioni transitorie) della L.R. 3/2013, oltre che il successivo “Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia” (pubblicato sul BU Regione Piemonte n. 22 del 30/05/2013), i Comuni per cui risulta in corso di predisposizione il progetto preliminare “proseguono e concludono preferibilmente la procedura ai sensi della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 1/2007) nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n° 3 / 2013 ;

Sintesi dei dati territoriali e demografici

Provincia: Attualmente Città Metropolitana di Torino
Area storica: Pinerolese.

Abitanti: 1.119 (Istat 01/01/2017) con una densità pari a 18,56 ab/ kmq

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.185	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.218	+33	+2,78%	-	-
2003	31 dicembre	1.223	+5	+0,41%	579	2,09
2004	31 dicembre	1.213	-10	-0,82%	579	2,07
2005	31 dicembre	1.207	-6	-0,49%	576	2,08
2006	31 dicembre	1.199	-8	-0,66%	577	2,06
2007	31 dicembre	1.198	-1	-0,08%	587	2,03

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

2008	31 dicembre	1.171	-27	-2,25%	581	2,01
2009	31 dicembre	1.146	-25	-2,13%	567	2,00
2010	31 dicembre	1.124	-22	-1,92%	553	2,02
2011 (¹)	8 ottobre	1.126	+2	+0,18%	549	2,03
2011 (²)	9 ottobre	1.120	-6	-0,53%	-	-
2011 (³)	31 dicembre	1.114	-10	-0,89%	547	2,02
2012	31 dicembre	1.124	+10	+0,90%	549	2,03
2013	31 dicembre	1.109	-15	-1,33%	541	2,04
2014	31 dicembre	1.128	+19	+1,71%	552	2,02
2015	31 dicembre	1.076	-52	-4,61%	533	2,00
2016	31 dicembre	1.119	+43	+4,00%	538	2,0

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale reside nti	Età media
2002	123	741	321	1.185	47,1
2003	133	749	336	1.218	47,0
2004	143	738	342	1.223	46,9
2005	138	726	349	1.213	47,2
2006	148	719	340	1.207	47,0
2007	152	703	344	1.199	46,9
2008	156	697	345	1.198	47,3
2009	144	690	337	1.171	47,7
2010	144	671	331	1.146	47,8
2011	145	645	334	1.124	47,9

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

2012	144	642	328	1.114	47,8
2013	152	644	328	1.124	47,5
2014	139	640	330	1.109	48,0
2015	139	650	339	1.128	48,3
2016	127	625	324	1.076	48,6

Il comune di Villar Pellice ha un'estensione pari a 6076 ha (ISTAT 1991);
6076 ha (SITA 1991).

L'altitudine minima del comune è pari a mt. 664, mentre quella massima determinata dal monte Cournour è pari a mt. 2868 s.l.m. ;

Confini: a nord con i comuni di Prali e Angrogna, a est con i comuni di Torre Pellice, Rorà e Bagnolo Piemonte, a sud con Crissolo e a ovest con il comune di Bobbio Pellice.

Oltre al concentrico urbano sono presenti alcune frazioni attualmente abitate quali: Inverso Buffa, Inverso Cogne-Fiemminuto, Garnier, Subiasco-Piantà, Teynaud, Ciarmis e San Cristoforo, oltre a piccoli nuclei sparsi.

Il comune di Villar Pellice è geograficamente il penultimo comune della Val Pellice, vallata alpina solcata dall'omonimo torrente con un territorio prevalentemente montano, con una parte pianeggiante al di sotto del capoluogo sulle sponde torrentizie.

Il comune ha una vocazione turistica, con ampie fasce di popolazione ancora dedite (anche se come attività secondaria) all'agricoltura, e nel corso degli anni non ha mai avuto una dinamica edilizia di rilievo e quindi poche variazioni in termini di popolazione .

Criterio adottato per stesura la della variante
--

Il presente adeguamento è una mera Variante strutturale di adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po del Piano Regolatore vigente, che consente la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e conseguentemente dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Le verifiche e gli approfondimenti di carattere idrogeologico condotti permettono il confronto dei contenuti del Piano Regolatore con il quadro dei rischi e dei dissesti, consentendo di provvedere all'adeguamento al PAI senza apportare modifiche all'assetto insediativo e strutturale dello strumento urbanistico.

La Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica è stata confrontata per sovrapposizione alla cartografia di progetto del piano vigente, e tale operazione ha permesso di determinare le specifiche norme la per classe di pericolosità in funzione di ogni zona omogenea urbanistica.

Cartografia

La presente Variante è stata redatta con l'utilizzo di cartografia di piano aggiornata e ridisegnata mediante la digitalizzazione della base catastale, l'aggiornamento della stessa (viabilità, fabbricati, alveo fluviale ecc.) e la trasposizione delle indicazioni di P.R.G. vigente.

La nuova cartografia di Azzonamento comprende pertanto: - l'aggiornamento, realizzato mediante foto-interpretazione, sopralluoghi e rilievi, di viabilità, idrografia e fabbricati;

L'aggiornamento si è reso necessario per la corretta definizione delle classi di rischio riferite alle porzioni di territorio effettivamente edificate o trasformate nel corso degli anni in attuazione del P.R.G.;

Norme Tecniche di Attuazione

A seguito degli adeguamenti di carattere idrogeologico, alla nuova normativa ed alla definizione delle classi di idoneità per l'utilizzazione urbanistica del territorio, sono stati modificati i seguenti articoli delle Norme di Attuazione:

- - *art. 2 – Elaborati*
- - *art. 3 – Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del P.R.G.*
- - *art. 7 – Definizioni dei parametri regolatori degli interventi di trasformazione*

- *Art. 12 – Disciplina della destinazione d'uso di progetto ad attrezzature di interesse generale (aree di tipo F)*
- *Art. 14 – Divieto di edificazione, di uso e di attività*
- *Art. 15 – Condizioni di insediabilità*
- *Art. 29 – Norme particolari relative al recupero strutturale, abitativo, storico e ambientale.*
- *Art. 35 – Vincolo idrogeologico.*
- *Art. 46 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo*

Verifiche di compatibilità

Con riferimento a quanto contenuto nella presente variante strutturale, di esclusivo adeguamento al PAI, si precisa che:

1) in relazione a quanto indicato all'Allegato II della D.G.R. n. 12- 8931 del 09/06/2008 "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", la presente variante strutturale risulta esclusa dal processo di valutazione ambientale.

2) non essendo previsto nell'ambito della variante alcun incremento o trasferimento di previsioni residenziali, produttive e/o commerciali, non si configurano interferenze con quanto in precedenza approvato dai Comuni in merito a Compatibilità acustica e Criteri Commerciali.

3) la verifica degli strumenti di pianificazione di livello superiore (PTCP, PTR e Registro attività a pericolo incidente rilevante) ha evidenziato l'assenza di stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, escludendo pertanto l'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico.

Stralcio Norme di Attuazione: artt. 2, 3, 7, 12, 14, 15, 29, 35, 46 e 47 modificati e/o inseriti nella Variante di adeguamento al PAI

Art.2 – Elaborati

Gli elaborati del P.R.G.I. sono costituiti come segue:

- Relazione illustrativa
- Allegati tecnici formalizzati in:
 - Tavole:
 - Elaborati di dettaglio
 - Norme di attuazione
 - Tabelle allegate alle Norme di attuazione
- A1 – Stato attuale delle vegetazioni e delle colture 1:25.000
- A2a (1,2) Stato attuale intero territorio 1:10.000
- A2b (1°,1b,2,3,4,5a, 5b, 6 7,8,9,10) e
- A2c (1°,1b,2,3,4,5°,5b,6,7,8,9,10) Stato
- Attuale delle aree urbanizzate 1:1.500
- A – Progetto-inquadrimento territoriale 1:25.000
- B (1,2)-Progetto-sintesi intero territorio 1:10.000
- CD (1°,1b,1c,1d,2,3°,3b,4,5°,5b,6,7,8,9,10)
- Progetto-Sviluppo del piano 1:1.500

Elaborati costituenti la Variante strutturale di mero adeguamento al PAI:

URBANISTICA

1.01 Schema di Relazione – Stralcio Norme di Attuazione

1.02 Sintesi dei Cronoprogrammi

1.03 Tabelle di Zona

1.04 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:5.000

1.05 Azzonamento - Capoluogo e Borgate 1:1.500

1.06 Didascalia

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO

STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO

STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA

STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA

STUDIO IDRAULICO

N.B. In caso di contrasto fra gli elaborati costitutivi del P. R.G.I. e gli elaborati della presente Variante di mero adeguamento al PAI, questi ultimi prevalgono.

- Art. 3 – Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del P.R.G.

Ai sensi dell'art.32 della Legge Regionale 5.12.1977 n°56 e L.R. 56/77, gli interventi relativi alla trasformazione degli immobili, aree ed edifici previsti o ammessi dal P.R.G.I., nonché delle loro destinazioni d'uso comunque vincolate, sono subordinati a concessione o autorizzazione da parte del Sindaco. Negli articoli seguenti e negli altri elaborati del P.R.G.I. sono definiti gli interventi per i quali la concessione è subordinata alla formazione e all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi definiti come segue:

a) Ai sensi del citato art.32:

1. i piani particolareggiati (P.P)
2. i piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
3. i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata (P.E.C.) e di iniziativa pubblica (P.E.C.O)
4. i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica (P.T.P.)
5. i piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art.27 della L.865/71

b) Ai sensi dell'art.28 della L. n°457 del 5/08/1978 e dell'art. 32 della L.R. citata: piani di recupero (p.r.)

L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G.I. nonché degli strumenti urbanistici esecutivi è definita dai programmi pluriennali di attuazione (P.P.A). i piani di recupero possono aver attuazione solo all'interno delle zone di recupero.

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 46 delle N.d.A.

Art. 7 – Definizioni dei parametri regolatori degli interventi di trasformazione

Altezza dei fabbricati e numero dei piani

- Altezza massima: l'altezza massima è il maggiore dei segmenti verticali misurabili tra l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dell'ultimo piano abitabile non mansardato ed il terreno correttamente sistemato anche in funzione di quanto stabilito al successivo art. 15 punto c) delle presenti N.d.A.; l'altezza massima non può superare i limiti di cui al D.M. 17/01/2018. Non vengono computate né nell'altezza media né in quella massima le parti di fronte fuori terra, usate per l'accesso al piano seminterrato o interrato (rampe) fino ad un massimo di un ottavo del perimetro di base del fabbricato.

Art.12 – Disciplina della destinazione d'uso di progetto ad attrezzature di interesse generale (aree di tipo F)

La destinazione d'uso ad attrezzature di interesse generale comprende:

- parco urbano e parco vita;
- attrezzature di interesse comunale e di comunità di Valle;
- attrezzature scolastiche relative alla scuola superiore;
- attrezzature sportive, sport invernali su area pubblica;
- attrezzature sanitarie di interesse intercomunale;
- campeggio e attrezzature agricole di interesse comune;
- attrezzature turistiche private;
- attrezzature pubbliche o private di interesse pubblico.

La localizzazione, le caratteristiche delle attrezzature o dei servizi sociali ammessi trovano riscontro nelle tavole di P.R.G.I. e nelle tabelle allegate alle presenti N.d.A., oltre che negli articoli delle presenti norme.

Area F3 Campeggi

In considerazione della vulnerabilità delle strutture che occupano i campeggi e dell'elevato carico antropico, si esclude la realizzazione di nuovi campeggi in aree classificate nelle Classi terze.

Per i campeggi esistenti andrà verificata la loro compatibilità con la dinamica geomorfologica locale, prevedendo: nei casi in cui le problematiche risultino "gestibili" in situazioni di pericolosità contenuta la classificazione in Classe IIIb o, viceversa l'eventuale trasferimento (Classe IIIc).

In ogni caso si ritiene indispensabile l'attuazione di interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del rischio, con l'obbligo di elaborazione di un adeguato Piano di Protezione Civile.

Art.14 – Divieto di edificazione, di uso e di attività

In tutto il territorio è vietata l'edificazione nelle aree o parti di aree che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) sono soggette a frane in atto o potenziali, od insistono sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche;
- b) risultano, in qualunque modo, non idonee nella relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.I.;
- c) pendenza media superiore al 50% valutata allo stato naturale;
- d) esposte nel quadrante nord-est/nord-ovest, qualora abbiano una pendenza superiore al 35% valutata allo stato naturale;
- e) insistono in fasce di rispetto relative alla viabilità urbana ed extraurbana, alla ferrovia, ai corsi d'acqua, ai cimiteri; si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e 29 della L.R.56/77;
- f) ricadono nelle condizioni di cui al quarto comma dell'art.30 della L.R. sopra citata.

In tutto il territorio, nessun uso, né attività, né insediamento, né costruzione, né edificazione, né manufatto è ammesso nelle aree o parti di aree ove esiste la possibilità di alluvioni, invasioni di acque o eventi dannosi per cause naturali o artificiali, in quelle soggette a rischio idrogeologico o che comunque risultano non idonee nella relazione del geologo relativa al presente P.R.G.I. e in ulteriori indagini geologiche e geotecniche in prospettiva sismica.

Si richiamano le disposizioni di legge vigenti per quanto attiene la prevenzione del rischio sismico. Gli atti deliberativi assunti dai Comuni a seguito di nuove indagini geologiche e geotecniche costituiranno, in variante, integrazione agli elaborati di P.R.G.I.

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nella Carta di Sintesi della Pericolosità

Geomorfologia e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica allegata alla presente Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I., nonché a quanto previsto dall'art. 46 e dagli articoli delle N.d.A.

Art. 15 – Condizioni di insediabilità

Costituisce condizione di insediabilità generale la corrispondenza tra l'incremento determinato dai nuovi insediamenti e la previsione, attraverso il programma pluriennale di attuazione, dei servizi e attrezzature sociali in misura equivalente secondo gli standard fissati.

Costituiscono condizioni di insediabilità speciali:

- a) l'esistenza di conveniente accesso da strada pubblica o di uso pubblico;
- b) l'esistenza o l'attuazione, contemporanea all'intervento, delle opere di urbanizzazione primaria, definite dall'art.51 della L.R. 5/12/77 n°56, a servizio dell'intervento stesso;
- c) la produzione, da parte dei proponenti, di adeguata relazione geologico-tecnica con specifiche indagini e studi idrogeologici e geotecnici sull'area oggetto dell'insediamento, con particolare riferimento alle situazioni e/o caratteristiche indicate alle lettere a),b),e),f), del precedente art.14 delle presenti N.d.A.;
- a) l'osservanza di tutto quanto è contenuto nella relazione del geologo, e in ulteriori indagini geologiche e geotecniche in prospettiva sismica, che costituiscono allegato tecnico del P.R.G.I.;
- b) l'assunzione da parte dei proponenti di ogni responsabilità derivante dai lavori stessi, qualunque siano le indicazioni del P.R.G.I..

Costituisce altresì condizione di insediabilità speciale il rispetto delle leggi vigenti all'atto della richiesta **dei titoli abilitativi** di concessione o autorizzazione edilizia. Le leggi che entrano in vigore successivamente all'adozione del P.R.G.I. costituiscono parte integrante e sostanziale del piano medesimo.

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nella Carta di Sintesi della Pericolosità

Geomorfologia e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica allegata alla presente Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I., nonché a quanto previsto dall'art. 46 e dagli articoli delle N.d.A.

Art. 29 – Norme particolari relative al recupero strutturale, abitativo, storico e ambientale.

Nell'intento di favorire il recupero del patrimonio strutturale, abitativo, storico e ambientale della Comunità Montana secondo i principi enunciati nella L.R. 56/77, **così come modificati dalla L.R. 3/2013**, potranno essere ammessi gli interventi che seguono in funzione delle destinazioni d'uso di progetto nelle aree di P.R.G.I., tenendo conto delle caratteristiche dei singoli edifici.

Gli interventi in oggetto, fatte salve le esclusioni contenute nel presente articolo e negli artt. 11 ultimo comma, 14,15,16,19,20,23 potranno essere attuati anche se diversamente disposto negli altri articoli delle presenti N.d.A. e relative tabelle quanto più in dettaglio riportato nelle singole tabelle di zona delle presenti N.d.A.,

La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologia e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica allegata alla presente Variante Strutturale di Adeguamento al P.A.I., nonché a quanto previsto dall'art. 46 e dagli articoli delle N.d.A.

Gli interventi dovranno avvenire nei modi seguenti:

1) INTERVENTI NELLE AREE RESIDENZIALI (A,B,C)

1.1 nelle aree di tipo A:

a) agli edifici di interesse storico-artistico compresi negli elenchi di cui alla L. 29/6/1939 n.1497, L.1/6/1939 n.1089 e L.R. 56/77 art.9, nonché gli eventuali altri edifici considerati di pregio dagli elaborati di piano.

c) le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico, artistico e/o documentario, In assenza di strumenti urbanistici esecutivi, sono soggetti ad interventi mirati all'eliminazione di elementi depuranti ed al miglioramento delle qualità del prodotto edilizio. Potendosi attivare gli interventi riportati nelle specifiche tabelle di zona.

d) le aree libere, con l'eccezione di quelle necessarie per gli ampliamenti prevedibili all'interno di strumenti urbanistici esecutivi (punto 1.2 del presente articolo e successivo art.45), sono inedificabili ed utilizzabili per verde privato e di arredo urbano; le aree libere di elevato valore ambientale devono però comunque restare inedificate, con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal P.R.G.I.

e) la ristrutturazione urbanistica è ammessa nelle aree individuate dalla cartografia di piano regolatore. E' ammessa inoltre in casi eccezionali e motivati, disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica formati ed approvati secondo le procedure di cui all'art.40 – 1°, 2°, 3° comma della L.R.56/77 e s.m.i.; **così come modificati dalla L.R. 3/2013.**

Con contestuale variante di piano che definirà i pertinenti parametri urbanistici ed edilizi

f) in caso di demolizioni, che si rendessero necessarie per la pubblica incolumità, dovute alle precarie condizioni di staticità degli edifici, potrà essere concessa la ricostruzione, sulla base di opportuno strumento urbanistico esecutivo, secondo l'architettura originale mediante documentazione di rilievo, conservando le dimensioni e le superfici dei piani lordi di calpestio esistenti;

g) in caso di ricostruzione di cui alla precedente lett. e) o di notevole trasformazione di edifici con intervento di ristrutturazione edilizia, il Comune con delibera del Consiglio Comunale potrà ordinare la rettifica di allineamenti tortuosi o di strozzature che impediscono il transito veicolare per una profondità non superiore a mt. 3 dalla linea di fabbrica e dalle recinzioni esistenti, anche se tale rettifica non è indicata dal P.R.G.I..

Queste rettifiche saranno imposte in casi limite quando, per le caratteristiche orografiche dell'area interessata, il transito può solo avvenire nell'ambito oggetto di rettifica.

Le suddette modifiche vengono subordinate al rispetto degli elementi caratterizzanti e di pregio insiti nel tessuto urbano

1.2 in tutte le aree residenziali (A,B,C)

Ogni unità abitativa, commerciale e artigianale (sempre che sia compatibile con le

destinazioni illustrate al precedente art.9) può usufruire per una sola volta e quando non sia possibile utilizzare superfici o volumi esistenti, per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e funzionali dell'unità stessa, di un ampliamento non eccedente il 20% della superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G.I. (6.07.1981) col limite massimo di mq. 50 e con un minimo comunque consentito di mq. 30 di superficie utile:

- Con concessione singola per quanto riguarda gli ampliamenti all'interno di volumi esistenti anche con altre destinazioni d'uso nelle aree di tipo A, con esclusione delle parti sottoposte dal P.R.G.I. a preventivo strumento urbanistico esecutivo.
- Con strumento urbanistico esecutivo nelle aree di tipo A negli altri casi.
- Con concessione singola nelle aree di tipo B,C (compresi gli edifici esistenti in aree di nuovo impianto).

Tali ampliamenti sono ammessi a condizione:

- a) Che rispondano alle finalità sovraespresse;
- b) Che non deturpino l'insieme architettonico;
- c) Che facciano parte integrante dell'edificio principale o con costruzione adiacente o con sopra-elevazione rientrante in altezza nei limiti edilizi di zona o con riutilizzo di spazi all'interno di strutture esistenti;
- d) Che siano posti sotto il proseguimento delle falde dei tetti esistenti, salvo che se ne provi impossibilità tecnica, e che la copertura abbia continuità tipologica e di materiali con l'edificio originario
- e) Che nella concessione di questi ampliamenti sia prevista l'eliminazione di tutti gli elementi in contrasto con l'architettura tradizionale o che deturpano l'ambiente esistente;
- f) Che distino dai confini di proprietà di una distanza pari all'altezza dell'edificio stesso comunque con un minimo di m. 5 e da edifici confrontanti con pareti finestrate di una distanza pari all'edificio più alto col minimo di m. 10; tali ampliamenti potranno avvenire sulla linea di confine in aderenza ad un edificio esistente purché quest'ultimo presenti un frontespizio privo di aperture, luci o finestre con l'accordo del confinante mediante atto.

Qualora sia dimostrata l'impossibilità di ottemperare alle distanze di cui sopra, nelle aree A, B e C di completamento, nelle aree A è consentito effettuare gli ampliamenti nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile.

Nelle aree residenziali (A, B, C), in riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 delle presenti N.d.A., al fine di mantenere le caratteristiche strutturali degli abitati, sono ammesse modifiche della destinazione d'uso per utilizzazione a carattere residenziale dei piani superiori al primo p.f.t. delle attrezzature agricole esistenti al 31.12.1977 con le condizioni dell'art. 28 delle precedenti N.d.A., anche mediante la chiusura di vani aperti all'interno di volumi esistenti.

Area A-B-C – Area Residenziale

Nelle aree A-B-C ove siano in parte presenti condizionamenti negativi all'edificazione si potrà edificare solo nella restante parte non soggetta a tali condizionamenti.

2 INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE (E)

2.1 gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole possono essere riutilizzati per :

- residenza non rurale stabile e fluttuante
- attività agrituristiche (ai sensi delle leggi vigenti)
- attività culturali connesse con l'agricoltura.

Sono ammesse a tali usi le parti di edifici rurali precedentemente utilizzate per l'abitazione, purché facenti parte integrante dell'immobile (mediante la chiusura di vani aperti quali fienili, legnaie ecc..) e purché non si determini l'aumento delle unità abitative.

Nonché, quando non è possibile usufruire di quest'ultime parti al servizio dell'abitazione, le attrezzature agricole non adiacenti ma facenti parte del medesimo nucleo edilizio, ma quest'ultime con i seguenti limiti:

a) la trasformazione per uso residenziale non potrà superare il 20% della superficie di calpestio della attrezzatura agricola esistente al 31.12.1977 col limite massimo mq. 50 e con un minimo garantito di mq. 30.

b) la trasformazione per gli altri usi consentiti sarà regolata mediante convenzione ai sensi art. 25 L.R. 56/ 77

Nel territorio del Comune di Villar Pellice i fabbricati agricoli non residenziali abbandonati alla data di adozione del P.R.G.I. (06.07.81), e non più necessari all'agricoltura, non adiacenti al fabbricato rurale adibito ad abitazione, possono essere utilizzati per attività turistiche o per residenze non rurale fluttuante (stagionale), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 ed in presenza di presupposti e con limiti che seguono:

- esistenza delle opere di urbanizzazione principali: idoneo accesso carraio, acquedotto, energia;
- possibilità di dar luogo, con il recupero di volumetrie esistenti da riqualificare interamente, ad un piano fuori terra ad uso residenziale conforme alle normative igienico sanitarie.
- è ammessa la realizzazione, in ogni fabbricato, di una sola unità immobiliare con superficie utile residenziale non superiore ai 70 mq.; la realizzazione dell'unità immobiliare si attua attraverso il cambio di destinazione d'uso e le eventuali operazioni edilizie funzionali a tale variazione (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia);
- mantenimento dell'architettura tradizionale, della continuità tipologica e dei materiali dell'edificio originario;
- rigoroso mantenimento delle caratteristiche "rurali" del fabbricato, murature con paramento esterno in pietrame, copertura a lose, balconi e passafuori del tetto in legno, opere di sostegno in pietrame, serramenti e scuri in legno al naturale, assenza di colori o materiali non compatibili con i caratteri tipologici dell'architettura locale;
- non sono ristrutturabili fabbricati aventi superficie utile inferiore ai 16 mq. e quelli aventi carattere di precarietà (tettoie, ecc..);
- non sono ammessi posizionamenti diversi ed incrementi della sagoma edilizia preesistente;

Qualora nei suddetti edifici non sia possibile l'utilizzo di attrezzature agricole, si potrà operare nei limiti di cui al punto 2.2 seguente.

2.2 Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.I. (6.07.1981) aree agricole ed adibiti ad uso extra-agricoli possono mantenere la destinazione d'uso in atto effettuando gli interventi cui ai punti 1,2,3,4 del primo comma dell'art. 13 delle N.d.A. nonché i seguenti interventi:

- Le unità abitative residenziali e le unità commerciali possono usufruire per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e funzionali, per una sola volta di un

ampliamento non eccedente il 20% della superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G.I. (6.07.1981) col limite massimo di mq. 50 e con un minimo comunque consentito di mq. 30 di superficie utile alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente punto 1.2;

- Gli impianti industriali, le unità artigianali, e produttive esistenti possono dotarsi di attrezzature complementari per il parcheggio e per una sola volta possono usufruire di ampliamenti non superiori al 50% della superficie coperta esistente. (con un massimo di 200mq)

Nel rispetto di un rapporto di copertura massimo di 1/2 sul lotto di pertinenza nel rispetto delle altezze della struttura esistente, delle distanze dai confini e delle confrontanze stabilite nelle tabelle allegate per l'area di localizzazione;

- Gli impianti esistenti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati, possono essere ampliati " una tantum" fino a :

- 1.000 mq
- 200 mq.

di superficie coperta oltre l'esistente nel rispetto del rapporto di copertura massimo di 1/2 ; la costruzione di nuovi impianti, non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, potrà avvenire solamente nelle aree industriali o residenziali-artigianali secondo la normativa fissata per queste destinazioni.

2.3 Gli edifici rurali degli imprenditori agricoli a titolo principale e non di cui all'art. 25 della L.R. 56/77, possono usufruire degli ampliamenti di cui al punto

2.1 del presente articolo qualora si accerti l'insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.

Area E

Nelle aree E ove siano in parte presenti condizionamenti negativi all'edificazione si potrà edificare solo nella restante parte non soggetta a tali condizionamenti.

Art.35 – Vincolo idrogeologico.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico Ogni intervento è condizionato al rilascio di autorizzazione nel rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 09/08/1989 n. 45 e s.m.i..

Art. 46 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo

Nel quadro dell'adeguamento al PAI del P.R.G. per il Comune di Villar Pellice , sono stati redatti gli elaborati geologici previsti dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP, alla Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e successive indicazioni regionali.

Il territorio è stato ripartito in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologia, così come rappresentato nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica” e nei correlati stralci cartografici contenuti nell'elaborato “Analisi delle previsioni urbanistiche”.

Classi di pericolosità ed idoneità

Le classi di pericolosità ed idoneità riconosciute sull'ambito interessato sono le seguenti:

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988 e delle Norme per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

CLASSE II

Aree gravate da condizionamenti connessi alla presenza di pendii ad acclività moderata, superabili a livello di progetto esecutivo degli interventi esplicitati nelle Norme di Attuazione e comunque ispirati al D.M. 11/03/1988 e alle Norme per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni - *edificabili dopo specifici studi di dettaglio.*

CLASSE III1

Aree caratterizzate dalla presenza della falda freatica a debole profondità - *edificabili dopo specifici studi di dettaglio volti all'individuazione di interventi atti alla corretta regimazione delle acque meteoriche. La realizzazione dei piani interrati e seminterrati sarà valutata a seguito di specifiche indagini volte alla valutazione della soggiacenza della falda freatica in condizioni di minimo stagionale.*

CLASSE III1

Aree interessate da fenomeni di alluvionamento da parte del reticolo idrografico secondario, con lama d'acqua di ridotta altezza e bassa energia; zone di ristagno e/o inadeguata regimazione delle acque superficiali - *edificabili dopo specifici studi di dettaglio volti all'individuazione di interventi atti alla corretta regimazione delle acque meteoriche e da uno specifico studio idraulico come riportato nelle Norme di Attuazione.*

Per tutte le aree in CLASSE II si sottolinea che la progettazione dei nuovi interventi edificatori dovrà prevedere la regimazione delle acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento; dovranno essere adottati, inoltre, accorgimenti geotecnici ispirati alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Nell'ambito di questa classe di idoneità, tutti i progetti di intervento dovranno essere supportati da un'indagine geologico-tecnica nella quale si dovrà valutare anche l'assetto geoidrologico dell'area interessata, prescrivendo eventuali interventi di drenaggio profondo a salvaguardia delle opere interrate.

Le aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica, per la presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico, sono state di norma inserite in Classe III. Tuttavia, si precisa che anche per le porzioni di territorio in Classe II, dovrà sempre e comunque essere effettuata una verifica puntuale, onde confermare che la previsione di nuovi interventi edificatori non ricada all'interno della fascia di rispetto inedificabile individuata, sia a monte del ciglio superiore che a valle del piede della scarpata, da una fascia di larghezza pari almeno all'altezza in verticale della scarpata stessa.

Qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento con occupazione di suolo, riguardante le aree poste in Classe II, III1 o III2 situate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, ivi compresi tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorché intubati e ricadenti in ambiti edificati e non, posti in Classe II, III1 o III2, ma ricompresi nelle perimetrazioni delle mappe di pericolosità della Direttiva Alluvioni (PGRA) con frequenza "M" o "H", dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/1988 e ss.mm.i., anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, ove l'ambito da esaminare non risultasse espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso presenti negli elaborati geologici di P.R.G.C.; in ogni caso, quand'anche si prendessero a riferimento le analisi sui corsi d'acqua eseguite nell'ambito degli studi di compatibilità idraulica per l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., le verifiche sulle condizioni di dissesto locale dovranno essere aggiornate ed implementate nei casi in cui siano intervenute modifiche alle condizioni al contorno utilizzate negli studi idraulici di riferimento (a titolo di esempio: variazioni dell'assetto idraulico per sovralluvionamento/erosioni/ostruzioni - anche a ad opera della vegetazione infestante - delle sezioni di deflusso) oppure nei casi in cui siano stati giudicati/

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013**

risultati inadeguati /insufficienti gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua previsti/realizzati. Ove si procedesse alla redazione/aggiornamento/integrazioni dei suddetti studi, essi dovranno essere condotti mediante metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.

Ai fini delle possibilità edificatorie delle suddette aree, a seguito degli approfondimenti idraulici come sopra descritti, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate/urbanizzate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o di adeguamento degli attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica delle rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.

CLASSE III: Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

CLASSE IIIa

Porzioni di territorio inedificate ed inedificabili che presentano caratteri geomorfologici e/o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Per le opere pubbliche infrastrutturali non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dalla normativa di settore e dalle disposizioni sugli specifici procedimenti autorizzativi. Per gli edifici isolati, le grange e le grandi baite da tempo esistenti, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente (frane, valanghe ecc...) e degli edifici che insistono in tutto o in parte entro le fasce di rispetto (larghezza minima 10 m - R.D. 523/1904) delle linee di deflusso minori e dei canali artificiali e nei settori interessati da fenomeni di alluvionamento da parte del reticolo idrografico principale e/o secondario, nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato e utilizzato ai fini abitativi, sono ammissibili gli interventi che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014. Dovrà comunque essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

Per tutti gli edifici, anche non espressamente cartografati, ricadenti in aree esposte a valanghe, valgono i vincoli pertinenti alla classe IIIb4.

La classe IIIa è stata successivamente differenziata in Classe IIIa1 e Classe IIIa2 in funzione della tipologia di dissesto che maggiormente condiziona lo specifico settore perimetrato.

Classe IIIa1 – Aree alluvionate od alluvionabili da parte del reticolo idrografico principale; settore assiale di conoidi attivi o riattivabili; alvei dei corsi d'acqua formanti il reticolo idrografico minore. Aree caratterizzate dalla presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico (scarpate e fasce di rispetto) - non edificabili.- *non edificabili*.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

Classe IIIa2 – Aree gravate da condizionamenti geomorfologici negativi (forte acclività, pareti rocciose, corpi di frana attive e quiescenti, settori di versante soggetti a diffusa instabilità, settori di versante interessati dai processi di dinamica valanghiva, ecc...) che ne impediscono l'uso ai fini edificatori - *non edificabili*.

CLASSE IIIB

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente (si veda il Cronoprogramma degli interventi di dettaglio riportato nella Relazione geologica).

Classe IIIB2 – Aree gravate da condizionamenti di tipo geomorfologico ed idrogeologico per le quali, in assenza di interventi di riassetto territoriale, sono consentite solo trasformazioni che non comportino aumento del carico antropico - *a seguito della realizzazione delle opere saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti*.

Porzioni di territorio edificate caratterizzate dalla presenza di elementi di pericolosità geologica e di rischio che ne condizionano l'uso: aree poste entro i settori distali di conoidi attivi, anche recentemente interessati da parziali interventi di sistemazione, settori medio distali di fenomeni franosi quiescenti. Sono sempre consentite tutte le trasformazioni che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. Gli interventi che comportano un incremento del carico antropico saranno consentiti previa realizzazione degli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. I suddetti interventi edilizi sono vincolati alla realizzazione ed al collaudo delle opere previste ed alla verifica che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

Classe IIIB3 – Aree gravate da condizionamenti di tipo geomorfologico ed idrogeologico per le quali, in assenza di interventi di riassetto territoriale, sono consentite solo trasformazioni che non comportino aumento del carico antropico - *a seguito della realizzazione delle opere saranno possibili solo interventi che comportino un modesto incremento del carico antropico*.

Porzioni di territorio edificate caratterizzate dalla presenza di elementi di pericolosità geologica e di rischio che ne condizionano l'uso: aree edificate prossime a orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico e vulnerabili sotto profilo sismico, aree interessate da dissesti gravitativi di versante e poste al piede dei versanti ad elevata acclività, aree localizzate in corrispondenza di conoidi alluvionali, prossime alle sezioni idraulicamente non verificate ed individuate dallo studio idraulico di dettaglio, aree edificate localizzate sui settori soggetti ai processi di dinamica del reticolo idrografico.

Sono sempre consentite tutte le trasformazioni che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. E' consentito il modesto incremento del carico antropico a condizione che vengano realizzati gli Interventi di Riassetto Territoriale previsti da Cronoprogramma. I suddetti interventi edilizi sono vincolati alla realizzazione ed al collaudo delle opere previste ed alla verifica che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

Classe IIIb4 – Aree gravate da condizionamenti di tipo geomorfologico ed idrogeologico per le quali, in assenza di interventi di riassetto territoriale, sono consentite solo trasformazioni che non comportino aumento del carico antropico – *anche a seguito della realizzazione delle opere saranno possibili solo interventi che non comportino incremento del carico antropico.*

Porzioni di territorio edificate caratterizzate dalla presenza di elementi di pericolosità geologica e di rischio che ne condizionano l'uso, che insistono in tutto o in parte all'interno delle fasce di rispetto (larghezza minima 10 m - R.D. 523/1904) delle linee di deflusso minori e dei canali artificiali, settori in fregio a tratti d'alveo caratterizzati dall'attivazione di processi a pericolosità/intensità molto elevata da parte del reticolo idrografico principale e/o secondario e mappali edificati interessati da fenomeni valanghivi o ricadenti in area di frana attiva. Sono consentite soltanto trasformazioni che non comportano un incremento del carico antropico in riferimento a quanto indicato al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07 aprile 2014, previo studio geologico-geotecnico che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata. Dovrà, comunque, essere sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista dall'art. 18.7 delle Norme di Attuazione del PAI (rinuncia al risarcimento in caso di danni a cose e/o a persone).

Classe IIIc – Aree nelle quali le condizioni di pericolosità sono tali da richiedere una rilocalizzazione delle strutture esistenti.

Classe III indifferenziata – Versanti montani generalmente non edificati o con presenza di edifici isolati. Zona complessivamente di classe IIIa, con locali aree di classe II non cartografabili. L'analisi geomorfologica di dettaglio è rinviata ad eventuali future varianti di piano conseguenti a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, atte ad identificare eventuali situazioni locali meno pericolose potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classe seconda, oppure IIIb), valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIa.

Norme generali

In relazione a quanto indicato alla sezione 7.10 della NTE/1999 alla Circ. PGR 08/05/1996 n. 7/LAP, è compito dell'Amministrazione Comunale il controllo sull'attuazione dei singoli cronoprogrammi relativi agli interventi di riassetto territoriale previsti nelle classi IIIb. L'attuazione delle previsioni urbanistiche ammesse potrà avvenire solo a seguito di collaudo e relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Per ogni nuova opera che incrementi i volumi o le superfici o che generi nuovi volumi, dovrà essere redatta una indagine geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11/03/88 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni, ai fini di valutare la compatibilità dell'intervento in funzione dell'equilibrio idrogeologico dell'area

circostante. In ogni caso l'ampiezza e l'approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio – economico e alla valenza in campo strategico.

Per tutte le zone normative rappresentate in scala 1: 1.500 sono riconoscibili le classi di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica. Le situazioni di rischio idrogeologico riconosciute dovranno essere tenute in conto in sede di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle singole zone subiscono eventuali limitazioni in applicazione delle norme contenute nel successivo "Schema degli interventi ammessi", oltre che nelle singole "Schede di zona" che saranno a corredo del progetto Definitivo. Richiamando le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, allegato "A", parte I, cap.6, le "Schede di zona" potranno contenere ed individuare puntualmente situazioni di particolare criticità, oggetto di prescrizioni specifiche.

Nel caso di sovrapposizioni di classi di rischio, prevalgono sempre le limitazioni più cautelative e, nel caso di disallineamenti cartografici, prevalgono le elaborazioni di maggior dettaglio, contenute negli elaborati a scala maggiore e nelle "Analisi delle previsioni urbanistiche".

Nel caso di fabbricati ricadenti in differenti classi di pericolosità geomorfologica, sarà possibile applicare a porzioni del fabbricato la diversa classificazione: in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari il limite delle classi verrà fatto coincidere, ove possibile, col confine catastale delle stesse; in caso di edifici non ricadenti nella precedente casistica, gli interventi edilizi avranno le limitazioni proprie della classe più cautelativa, a meno che il progetto degli interventi, sulle porzioni di edificio ricadenti in classe meno cautelativa, certifichi che gli interventi non determinino un peggioramento delle situazioni di rischio.

Nel caso di edifici ricadenti in parte in classe IIIb e in parte in classe IIIa, valgono le norme della Classe IIIb riferita all'intero edificio.

Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda a quanto contenuto nella Circ. 7/LAP e relativa N.T.E. e nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014 e relativo allegato “A”.

Documentazione tecnica necessaria al rilascio dei titoli abilitativi

In relazione alle classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico per le aree con problematiche di versante e/o geotecniche, allegati alle richieste di intervento dovranno essere presenti i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni, individuate al momento della stesura del presente piano dal D.M. 17/01/2018**
- b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni, individuate al momento della stesura del presente piano dal D.M. 17/01/2018, qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale, anche in Classe I;**

Nelle aree con problematiche di allagamento imputabile ad acque superficiali, negli allegati alle richieste di intervento dovranno essere presenti i seguenti elaborati:

- a) relazione geologica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni, individuate al momento della stesura del presente piano dal D.M. 17/01/2018**
- b) relazione geotecnica redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni, individuate al momento della stesura del presente piano dal D.M. 17/01/2018, qualora gli interventi edilizi abbiano rilevanza strutturale;**
- c) relazione idrologica-idraulica redatta sulla base delle indicazioni tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. E' fatta salva la possibilità di specifica ed argomentata “dichiarazione sostitutiva” per gli interventi di ristrutturazione che non presentino rilevanza ai fini geologici ed idraulici.**

Definizione del "carico antropico"

In coerenza con le indicazioni al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07 aprile 2014 si richiamano le definizioni di seguito riportate.

a) Non costituisce "incremento di carico antropico":

- 1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);**
- 2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;**
- 3. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;**
- 4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;**

b) Costituisce "modesto incremento di carico antropico":

- 1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;**
- 2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato "A" alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014;**

3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato "A" alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un mutamento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall'art. 3 della l.r. 20/09.

c) Costituisce "incremento di carico antropico":

1. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a) e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b);
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013**

INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITA' DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE						
CLASSI DI PERICOLOSITÀ		IIIb2		IIIb3		IIIb4
TIPI DI INTERVENTO		A	P	A	P	A P
Manutenzione ordinaria		•	•	•	•	• •
Manutenzione straordinaria		•	•	•	•	• •
Restauro e risanamento conservativo		• senza cambio di destinazione d'uso		• senza cambio di destinazione d'uso	•	senza cambio di destinazione d'uso
Adeguamento igienico-funzionale		• max 25 mq	•	• max 25 mq	• max 25 mq	• max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizioni e ricostruzioni	senza frazionamento		•		•	
	con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6, parte I, All. A della DGR n. 64-417/2014	
Ristrutturazione edilizia con demolizioni e ricostruzioni	senza frazionamento		•		•	
	con frazionamento		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6, parte I, All. A della DGR n. 64-417/2014	
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative
Ampliamento in pianta			•		• max 20% o 200 m3 senza nuove unità abitative	
Ampliamento in sopraelevazione		• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T	•	• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• no nuove unità abitative
Demolizione		•	•	•	•	•

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
PROPOSTA TECNICA AL PROGETTO PRELIMINARE
ai sensi della Legge Regionale N° 3 / 2013

Sostituzione edilizia		•		• con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 m3		
Nuova costruzione		•				
Ristrutturazione urbanistica		•				
Cambio di destinazione d'uso		•		• solo a seguito degli approfondime nti di cui al paragrafo 6, parte I, All. A della DGR n. 64-417/2014		
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc...)		•		•		•

A = normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

P = normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

•= intervento ammesso

Prescrizioni di carattere generale per la tutela idrogeologica

- I corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire stringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso alterando la direzione di deflusso delle acque, né essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, a meno che gli interventi siano finalizzati a un miglioramento dell'efficienza idraulica e siano effettuati sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche approfondite da sottoporre all'Autorità idraulica competente;

- non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, dei corsi d'acqua naturali, incluse le zone di testata, con manufatti o riporto di terreno o di altri materiali;

- le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua naturali dovranno essere realizzate mediante ponti che, a prescindere dalle verifiche di portata, dovranno essere progettati in maniera tale per cui la larghezza della sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera;

- la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli insediamenti esistenti e/o previsti, deve essere costantemente garantita, specie per i tratti d'alveo

Intubati e in corrispondenza delle opere che hanno evidenziato criticità idrauliche, verificando le loro sezioni di deflusso ed adeguando quelle insufficienti;

- al di sopra dei tratti intubati dei corsi d'acqua naturali è vietato ogni tipo di edificazione;

- in caso di interventi su tratti intubati, che rappresentano una criticità idraulica ed un rischio per la sicurezza, si dovrà prioritariamente prevedere il loro riposizionamento a cielo aperto e, nel caso tale soluzione non fosse praticabile, l'utilizzo di coperture con griglie metalliche rimovibili e, ove necessario, carrabili;

- lo spostamento dei canali artificiali deve essere autorizzato e comporta il conseguente spostamento della fascia di rispetto

- in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli devono essere previste opere che garantiscano una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche onde evitare che, in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, si verifichino fenomeni di ristagno ed infiltrazione in prossimità del settore urbanizzato. Le acque raccolte dovranno essere allontanate dall'area e scaricate in modo tale da evitare l'insorgenza di processi di instabilità nell'intorno significativo della stessa. Si raccomanda inoltre che la rete di raccolta delle acque sopra citata sia sottoposta a periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne la corretta funzionalità nel tempo;

- nelle zone acclivi o ubicate alla base di versanti, una particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali, comprese quelle eventualmente provenienti dalla rete stradale, che devono essere captate e convogliate in impluvi naturali, utilizzando gli opportuni accorgimenti per la loro dissipazione;

- nelle aree localizzate alla base di versanti caratterizzati da accentuata acclività deve essere mantenuta un'adeguata fascia di rispetto dal piede degli stessi, subordinando gli eventuali interventi edilizi ad una specifica verifica delle eventuali problematiche legate alla caduta massi;

- nelle aree prossime ad orli di scarpate morfologiche o di terrazzo devono essere garantite adeguate fasce di rispetto dal ciglio delle stesse, la cui ampiezza dovrà essere valutata sulla base di specifiche verifiche di stabilità e/o in base a valutazioni delle caratteristiche dell'ammasso roccioso;

- per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in corrispondenza di pendii, scarpate o riporti di materiale, dovranno essere preventivamente condotte verifiche di stabilità al fine di accertare le condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie opere di stabilizzazione e drenaggio.

Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle tavole di piano, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI.

- le distanze minime da tutti i corsi d'acqua dovranno comunque essere verificate mediante specifici rilievi topografici di dettaglio al momento degli interventi in progetto.

Indicazioni sugli adempimenti connessi alla prevenzione del rischio sismico

Ai fini della prevenzione del rischio sismico le procedure urbanistico edilizie dovranno ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 ("D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese"), come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 7-3340 del 3 febbraio 2012 ("Modifiche ed integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011) e dalla

D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 (“Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R.12 dicembre 2011, n. 4-3084”).

Per quanto riguarda nello specifico le attività di pianificazione urbanistica, il riferimento tecnico-normativo è rappresentato dalla D.D. 9 marzo 2012, n.540 (“Definizione delle modalità attuative in riferimento alle procedure di controllo e gestione delle attività Urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014”), che riporta in allegato (Allegato A) gli indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico.

La D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 e s.m.i. ha provveduto a definire, per le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), specifiche procedure e modalità di deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 38/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all'art. 89 del citato D.P.R.). Il territorio in esame ricade in Zona sismica 3S. Pertanto, nell'ambito dei comuni compresi nella Zona Sismica 3S sono sottoposti a parere preventivo ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici Generali e *loro varianti generali e strutturali* e tutti gli Strumenti Urbanistici Esecutivi così come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le *loro varianti*.

E' prescritto il rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e relative Istruzioni individuate, al momento della stesura del presente Pinao, dal D.M. 17/01/2018 che prevede che i progetti esecutivi riguardanti interventi con rilevanza strutturale debbano comprendere, in generale, le relazioni specialistiche che vengono specificate al par. C10.1 della Circolare Esplicativa del 27/07/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito 6.2.1 NTC e Circolare;
- relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno 6.2.2 NTC e Circolare;

- relazione sulla modellazione sismica concernente la “*pericolosità sismica di base*” del sito di costruzione 3.2. NTC e Circolare.

La Relazione sulla modellazione sismica deve contenere tutti gli elementi atti alla caratterizzazione del sito sotto gli aspetti significativi ai fini della valutazione della risposta sismica locale (condizioni stratigrafiche s.l., condizioni topografiche), secondo le procedure introdotte dal D.M. 14/01/2008 e richiamate nella Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 *Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

Per tutti gli interventi di consistenza strutturale e per le opere geotecniche in previsione, indipendentemente dalla classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica di appartenenza valgono le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti e le relative Istruzioni, attualmente rappresentate dal D.M. 17/01/2018. A tal proposito, si richiama, tra l'altro, che l'indicazione del profilo stratigrafico o categoria di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/2018, riportata a titolo indicativo nella “Carta dei caratteri litotecnici” e nelle singole schede “dell'Analisi delle previsioni urbanistiche”, dovrà essere in ogni caso verificata in sede di progettazione esecutiva attraverso adeguati approfondimenti di indagine.

In base alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti emanate con D.M. 17/01/2018 e relative Istruzioni applicative, per ciascun sito d'intervento è necessario determinare l'azione sismica di progetto, secondo le indicazioni specificate alla sezione 3.2.

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, deve essere fatto riferimento ai cap. 6 e 7 del D.M. 17/01/2018, riferendosi al volume significativo, quale parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.

Le indagini devono, quanto meno, essere indirizzate ad individuare la profondità del substrato, caratterizzare le coltri di copertura, quantificare gli aspetti topografici e la soggiacenza della falda, con le modalità e fino alle profondità richieste dalla normativa di cui sopra.

Per il sito di progetto deve inoltre essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione, secondo i criteri specificati nella sezione 7.11.3.4 del D.M. 17/01/2018.

La tipologia, l'ampiezza, ed il grado di approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio-economico e alla valenza in campo strategico.

A titolo di indirizzo si individuano le situazioni di seguito elencate:

- per gli interventi significativi di carattere pubblico, nonché per gli strumenti urbanistici esecutivi, le indagini dovranno, in linea di massima, sviluppare in modo esaustivo tutte le tematiche esposte nelle osservazioni di carattere generale, e prevedere, quanto meno, l'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 30m con la relativa prova Down Hole ed eventuali ulteriori prove in sito ed analisi di laboratorio, associato all'esecuzione di pozzetti esplorativi di controllo, spinti sino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 3m al di sotto del piano di fondazione.**
- nel caso di “costruzioni di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, in cui la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili” di cui al punto 6.2.2 del D.M. 17/01, si ritiene opportuno vengano comunque forniti in allegato alla documentazione progettuale tutti i dati geologici e geotecnici conosciuti per l'intorno significativo del sito di intervento, con la relativa ubicazione cartografica.**
- per tutti gli altri casi le indagini dovranno rispettare i criteri di indirizzo individuati dal decreto e richiamati nelle osservazioni generali e comprendere, quanto meno, l'esecuzione di pozzetti esplorativi, da realizzarsi fino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 3m al di sotto del piano di fondazione.**